



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Allo Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

Milano, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni  
della Regione Lombardia  
LORO SEDI

e, p.c. Al Sig. Presidente  
dell'ANCI Lombardia  
Dott. Virginio Brivio  
amministrazione@pec.anci.lombardia.it  
posta@anci.lombardia.it

OGGETTO: Rinnovo Amministrazioni Comunali. Nomina del Segretario comunale.

A seguito delle consultazioni amministrative dello scorso 26 maggio, tenuto conto degli avvicendamenti intervenuti nella carica di Sindaco presso codesti Comuni, si ritiene doveroso e opportuno, nello spirito di collaborazione, fornire ai Sindaci neo-eletti alcune informazioni in merito alle norme che disciplinano la nomina del Segretario Comunale e sul relativo procedimento da seguire.

Innanzitutto, a maggiore beneficio dei Sindaci eletti per la prima volta, giova ricordare come la figura del Segretario comunale sia obbligatoriamente prevista dalla legge che attribuisce al Sindaco la competenza relativamente alla sua nomina. Il Ministero dell'Interno, in seguito alla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provincia, è il "datore di lavoro" dei Segretari comunali. Infatti, questi ultimi, funzionalmente assegnati presso codeste Sedi comunali, mantengono il rapporto gerarchico con questo Ufficio regionale ovvero, con la Sede Nazionale, se trattasi di Segretari di fascia A in servizio presso Sedi con popolazione superiore a 65.000 abitanti, Capoluoghi di provincia o presso le Amministrazioni provinciali.

Le principali disposizioni che regolano la procedura di nomina dei Segretari sono: l'art. 99 del D.Lgs. 267/2000, l'art.15 del DPR 465/97 e la deliberazione del CdA Nazionale n. 150/1999, reperibili sul sito internet della scrivente Prefettura, nella sezione relativa a "Sezione regionale dell'Albo Segretari Comunali e Provinciali".



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Albo Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

Giova preliminarmente ricordare che la nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato; cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario. Pertanto, con il rinnovo degli organi elettivi, il Sindaco neo eletto, può avviare la procedura di nomina di nuovo segretario e/o stipulare convenzioni con altri Enti per la gestione in forma associata del servizio di segreteria

Ciò posto, il procedimento amministrativo per la nomina del Segretario, a seguito del rinnovo degli Organi comunali, può brevemente riassumersi come segue:

**A) in caso di sede coperta da segretario titolare:**

- il Sindaco può confermare l'incarico al Segretario titolare. In tal caso non occorre alcun provvedimento formale, poiché la conferma si attua tacitamente trascorsi 120 giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco. A tal proposito appare utile chiarire che il termine iniziale dal quale decorrono i 120 gg. di cui sopra è da individuarsi nell'atto di proclamazione degli eletti, effettuata dall'Ufficio Centrale Elettorale;
- il Sindaco può avvalersi della facoltà di scelta di un nuovo Segretario. In tal caso può inoltrare a questo Ufficio, anche a partire dal giorno successivo all'insediamento, la richiesta di pubblicazione dell'avviso di ricerca del nuovo Segretario, dandone contestuale comunicazione scritta al Segretario titolare;
- La pubblicizzazione avviene, a cura del Ministero dell'Interno - Albo Nazionale Segretari, sul proprio sito internet ([www.agenziasegretari.it](http://www.agenziasegretari.it)) ed ha una durata di dieci giorni.
- I Segretari interessati durante il predetto periodo di pubblicazione, potranno far pervenire al Sindaco la comunicazione di interesse alla Sede, corredata dal proprio Curriculum Vitae;
- il Sindaco, alla scadenza della pubblicazione, adotterà il provvedimento di individuazione del Segretario che intende nominare e lo inoltrerà a questo Ufficio chiedendone l'assegnazione;
- L'Ufficio di gestione dell'Albo dei Segretari verificherà il possesso, alla data di ricevimento del provvedimento di individuazione, dei requisiti del Segretario prescelto - segnatamente la corrispondenza tra la fascia professionale di appartenenza del Segretario individuato e la classe della Sede comunale - e lo assegnerà alla Sede;



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Milano*

*Alle Segretari Comunali e Provinciali  
Sezione Regionale Lombardia*

- il Sindaco, ricevuta la comunicazione dell'assegnazione, non prima del 60° giorno e non oltre il 120° giorno dall'insediamento, adoterà il provvedimento conclusivo di nomina fissando il termine per l'assunzione in servizio (che potrà essere stabilito anche per una data successiva a tale termine) e lo comunicherà a questo Ufficio e al Segretario nominato per l'accettazione;
- il Segretario nominato comunicherà la propria accettazione al Sindaco, che ne darà notizia alla scrivente Sezione Regionale. Il Segretario può, eventualmente, chiedere la proroga del termine di assunzione in servizio;
- il Sindaco, come ultimo adempimento, comunicherà a questo Ufficio la data di effettiva presa servizio del Segretario.

[Si ribadisce che il Sindaco neo eletto può esercitare il diritto di nomina del Segretario comunale nel termine perentorio di 120 gg. dal suo insediamento. In caso contrario il Segretario titolare si intende tacitamente confermato. Si precisa che l'effettiva assunzione in servizio del nuovo Segretario può avvenire anche in data successiva a tale termine.]

B) qualora alla data di insediamento del nuovo Sindaco, il Comune fosse privo di Segretario, e pertanto vacante, l'iter da seguire è lo stesso con la differenza che la nomina potrà essere fatta anche prima che siano trascorsi 60 giorni dall'insediamento.

Si evidenzia, infine, che il Sindaco neo eletto di una sede di segreteria già coperta da Segretario titolare, che intende avviare la procedura di non conferma ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. 465/1997, deve necessariamente concludere il procedimento di nomina del nuovo Segretario nei termini descritti, non potendo richiedere l'assegnazione di un Segretario reggente, istituto previsto solo per le sedi vacanti (non coperte da Segretario titolare).

IL PREFETTO  
(Sadcone)  
